



Progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale



Codice Etico e di Condotta



POLICY PER LA TUTELA DEI MINORENNI

A.S.D. SKATE&FUN

1.0 MISSIONE e SISTEMA DI VALORI

1.1 Principi

Principio di Legalità

La Società intende il principio di legalità come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia e nelle Nazioni in cui si trova ad operare, nonché l'osservanza delle procedure, regolamenti e policies di cui si è dotata.

Principio di Integrità

La Società per principio di integrità intende la buona gestione e organizzazione, osservanza dei valori etici per garantire il raggiungimento degli obiettivi associativi.

Tale principio si ispira a trasparenza e rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta a qualsiasi titolo.

Principi di Uguaglianza e Non Discriminazione

La Società tutela e promuove i diritti e la dignità della persona umana, che non deve essere in alcun modo discriminata direttamente o indirettamente in base all'età, al sesso, alla razza, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla disabilità fisica o mentale e stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, sociali e sindacali e alle credenze religiose.

Principi di Onestà ed Equità

La Società promuove i principi di onestà ed equità nelle molteplici relazioni che intrattiene con soggetti esterni in termini di obiettività, buona fede ed imparzialità, bilanciando gli interessi tra le parti.

Principi di Correttezza e Lealtà

La Società riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale.

1.2 Impegni

Consapevoli di ricoprire un ruolo chiave per lo sviluppo e la crescita dei minorenni, e dei rischi a cui possono essere esposti dall'organizzazione stessa (staff, programmi e attività), intendiamo con questa Policy innalzare le misure di protezione e di tutela dei soggetti di minore età contro ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso affinché sia assicurata la possibilità di svolgere l'attività sportiva in un contesto sicuro, salvaguardando il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, integrando la tutela dei minorenni nella cultura e nella pratica della nostra società attraverso l'applicazione e l'implementazione di alti Standard di comportamento.

Innalzare le misure di protezione e di tutela contribuisce non solo a minimizzare i rischi a cui possono essere esposti le giovani atlete e i giovani atleti ma anche a tutelare lo staff e i collaboratori della società ai quali sarà chiaro qual è il comportamento cui sono tenuti quando si relazionano con minorenni e come gestire preoccupazioni relative alla loro sicurezza, tutelando allo stesso tempo la stessa società.

I principi che definiscono gli Standard di comportamento sono:

- tutti le/i minorenni hanno uguali diritti ad essere tutelati contro eventuali danni
- tutti hanno la responsabilità di lavorare per la tutela dei/delle minorenni



- l'organizzazione ha il dovere di prendersi cura dei/delle minorenni con cui lavora, con cui entra in contatto o che sono coinvolti nelle loro attività e dalle loro operazioni
- se l'organizzazione collabora con partners, questa ha la responsabilità di aiutare i partners stessi a soddisfare i requisiti minimi in materia di tutela chiedendo di aderire alla presente policy
- ogni azione di tutela dei/delle minorenni viene intrapresa tenendo conto del migliore interesse del/della minorenne.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale e internazionale, dei principi a fondamento degli Standard internazionali e in linea con la nostra mission, la nostra realtà si impegna a fare tutto il necessario per prevenire eventuali rischi che possano venire dai nostri programmi e dalle nostre attività. Questa Policy finalizza il nostro impegno a proteggere e promuovere il benessere e la sicurezza dei/delle minorenni da chi entra in contatto con la società, direttamente o indirettamente.

Tale impegno si definisce attraverso quattro aree d'intervento principali:

Sensibilizzazione: aumentare la consapevolezza e la conoscenza da parte di Organi di vertice e di controllo; Dirigenti; Dipendenti; Atleti; Tecnici; Collaboratori e Consulenti e tutti coloro che svolgono attività professionali o attività volontarie che comportano contatti diretti e regolari con soggetti di minore età, del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento e dei rischi ad esso connessi.

Prevenzione: minimizzare i rischi per le/i minorenni attraverso procedure di selezione sicure e la formazione puntuale dello staff e collaboratori a vario titolo, strategicamente promuovendo e implementando azioni di prevenzione primaria e facilitazioni della richiesta di aiuto;

Segnalazione: definire procedure chiare affinché tutto lo staff e collaboratori a vario titolo sappiano quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e/o maltrattamento e quali azioni intraprendere, internamente e/o verso l'esterno;

Risposta: garantire prontamente tutte le azioni necessarie a tutelare e proteggere i/le minorenni in caso di presunto, provato o tentato abuso e/o maltrattamento.

1.3 RESPONSABILITA'

La Policy è indirizzata a:

- Organi di vertice e di controllo;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Atleti;
- Tecnici;
- Collaboratori e Consulenti
- Tutti coloro che svolgono attività professionali o attività volontarie che comportano contatti diretti e regolari con minorenni.



2.0 PROCEDURE

2.1 RECLUTAMENTO

a) LA PREPARAZIONE AL RECLUTAMENTO

- DESCRIZIONE DEI RUOLI

Semplici descrizioni dei ruoli rendono più facile il reclutamento di personale e volontari. La descrizione del ruolo dovrebbe delineare lo scopo del ruolo, cosa comprende, le competenze e l'esperienza richiesta. L'organigramma societario supporta questa dimensione di chiarezza e trasparenza

- INFORMATIVA

Illustrare l'impegno che si assume la società nell'ambito della tutela dei soggetti di minore età attraverso l'adozione e il rispetto della Policy eventualmente adottata/Codice Etico/Obbligo della formazione.

I candidati devono prendere visione, sottoscrivere e impegnarsi a rispettare i Codici Etici/Condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età adottati.

- AUTODICHIARAZIONE e ADEMPIMENTI NORMATIVI

Richiedere a tutti in fase di candidatura di fornire un'autodichiarazione del casellario giudiziario/carichi pendenti. L'autodichiarazione viene integrata in coerenza con i dispositivi normativi vigenti.

Il controllo circa i precedenti penali fa parte del processo di screening, ma questo non dovrebbe costituire l'unica risposta a garantire alle persone minorenni un ambiente sportivo sicuro. Il controllo sui precedenti fornirà un giudizio sull'idoneità di una persona che dimostri, sulla base delle informazioni in suo possesso, di essere in grado di lavorare con i soggetti di minore età.

- REFERENZE

I candidati devono fornire i riferimenti di referenti che possano essere contattati per verificare la loro idoneità al ruolo. Ciò è particolarmente importante per i ruoli che potenzialmente comportano un rischio più elevato.

Questa fase è utile a verificare che non ci siano state sanzioni disciplinari in ambito sportivo per condotte che risultano in contrasto con i valori e le previsioni della Policy e dei Codici Etici/Condotta.

b) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE FORNITA

Tutta la documentazione fornita in fase di selezione viene verificata, previo consenso dell'interessato.

- RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIARIO

La richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non in autodichiarazione, viene richiesta in coerenza alla normativa vigente. I soggetti che ricoprono particolari incarichi di responsabilità, e in particolare i delegati alla tutela dei soggetti di minore età, devono sempre fornire questo documento, da richiedere in ogni caso agli staff e al personale come da precedente specifica. Tale richiesta, come indicato, deve raccordarsi con i dispositivi normativi vigenti.

- PERIODO DI PROVA/AFFIANCAMENTO

Subordinare la definitiva assunzione/contrattualizzazione/incarico a un periodo di prova/affiancamento nel corso del quale il candidato dovrà svolgere un primo corso di formazione sul tema della tutela dei diritti e del benessere delle persone minorenni in ambito sportivo.



2.2 FORMAZIONE

Lo sport è una risorsa eccezionale per garantire il diritto delle persone di minore età a uno stile di vita sano e a una crescita psicofisica equilibrata.

Esso rappresenta per i più giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e accrescere l'autostima, un'avventura di crescita senza eguali, straordinaria nelle sue opportunità di relazione interpersonale, tra pari e con adulti di riferimento, all'interno di un contesto di gioco e per questo si pone come un potente mezzo di inclusione sociale.

La formazione rappresenta una risposta e attivazione indispensabile al conseguimento e garanzia di quanto indicato.

Assicurare una formazione adeguata al ruolo che si ricopre nel processo educativo del soggetto di minore età, prevedendo obbligatoriamente l'acquisizione di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei bambini e degli adolescenti, consentirà agli adulti, coinvolti nei vari ruoli e nelle varie funzioni, di creare ambienti sani, di promuovere elementi protettivi all'interno degli stessi contesti, nonché di prevenire responsabilmente potenziali situazioni di rischio e di gestire poi con consapevolezza ed efficacia le eventuali criticità.

La formazione è uno strumento indispensabile per individuare e prevenire eventuali situazioni di rischio e per promuovere una cultura dell'emersione, scardinando la cultura del silenzio e sostenendo una crescita generale di tutto il movimento sportivo.

Gli atleti, benché di minore età, devono essere messi nelle condizioni di divenire protagonisti sia nella definizione delle regole, sia nella loro attuazione e nel loro monitoraggio, garantendo partecipazione e protagonismo anche in questa dimensione.

Si prevede pertanto una formazione annuale rivolta agli adulti coinvolti, azioni di sensibilizzazione verso le famiglie e percorsi di prevenzione primaria rivolti alle giovani e giovani atleti.

Annualmente sarà elaborato un piano formativo, di sensibilizzazione e prevenzione, nonché documentazione a disposizione dei differenti beneficiari.



2.3 SEGNALAZIONE E RISPOSTA

Procedura Generale.

La Procedura Generale deve garantire la riservatezza (sia nei confronti della presunta vittima che del presunto abusante) e rendere possibile una segnalazione immediata nel contesto sportivo, tramite apposito modulo di segnalazione, da parte del genitore/tutore/di colui che esercita la responsabilità genitoriale o degli stessi soggetti minorenni o da parte di altri soggetti all'interno del contesto sportivo in presenza di qualsiasi notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso di persone di minore età. I genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono essere sempre preventivamente informati e in accordo con loro verranno attivate le procedure necessarie, fatti salvi unicamente i casi in cui il sospetto ricada sugli stessi.

Cosa segnalare.

Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età. Le casistiche e le conseguenti situazioni di rischio da segnalare dovranno essere oggetto di una formazione specifica.

Quando segnalare.

Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età va segnalata tempestivamente per garantire la tutela e la sicurezza della stessa.

A chi segnalare.

Il referente o il professionista designato o la dirigenza della società raccoglieranno le segnalazioni, gestendole con il coinvolgimento delle parti offese, nel rispetto e nell'interesse della persona minorenne, attivando le procedure idonee per proteggere l'ambiente sportivo da ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso.

I genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale del soggetto minorenne vittima di maltrattamento, violenza e/o abuso possono presentare denuncia/querela alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri e Polizia), e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, al servizio sociale territoriale di competenza e ai servizi nazionali di tutela dell'infanzia, nonché tutti quei servizi di pubblica utilità rivolti a minorenni che vivono situazioni dirette di maltrattamento, molestia, abuso e/o violenza.

Nomina Referente per i casi di molestia, abuso e/o maltrattamento dei minorenni.

La società sportiva nomina un referente per i casi di maltrattamento, violenza e/o abuso il quale periodicamente e continuativamente svolgerà o favorirà attività di formazione nella materia specifica. Il referente deve essere un professionista specializzato o debitamente formato sui temi della tutela e della protezione delle persone di minore età, designato dalla società.

Il referente deve assicurare un intervento efficace in risposta a una segnalazione di maltrattamento, violenza e/o abuso, supportando, tutelando e proteggendo la vittima minorenne, a tal fine è auspicabile anche procedere a individuare un canale esterno di prossimità o centralizzato, attivando tempestivamente l'organismo sportivo o l'ente di riferimento.

Il referente avrà l'onere di ricevere e registrare le segnalazioni di maltrattamento, violenza e/o abuso nei confronti dei soggetti di minore età su apposito modulo, informare i genitori/tutori/ coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e orientare, ove richiesto dagli stessi, i soggetti coinvolti nelle documentazioni da produrre e nelle procedure da attivare.

Il referente può anche indicare alla vittima e alla famiglia, qualora interessati e ove richiesto, una serie di servizi presenti sul territorio per procedere agli approfondimenti necessari.



Il referente avrà l'onere, ricevuta la segnalazione, di predisporre tutte le misure per garantire alla persona di minore età riservatezza sull'accaduto e continuità nell'attività sportiva. Dovrà inoltre garantire tutti gli adempimenti necessari alla tutela della stessa privacy di tutti i soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente.

Qualora il sospettato sia un allenatore/educatore e/o altra figura appartenente del medesimo organismo sportivo, avvisati i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e concordando e supportando loro nella procedura da attivare, nonché avvisata la Dirigenza, il referente dovrà predisporre tutte le misure per garantire alla persona minorenni la riservatezza sull'accaduto, la continuità nell'attività sportiva, e attivare tutte le misure necessarie a evitare contatti all'interno delle attività sportive tra il sospettato e/o l'indiziato e il soggetto minorenne coinvolto.

Compiti del referente:

- svolgere e favorire formazione specifica sul tema;
- dare informazione e comunicazione della Policy ai soggetti interessati;
- verificare il rispetto della Policy;
- monitorare e controllare il contesto sportivo di competenza;
- incoraggiare l'emersione del fenomeno favorendo un clima incline all'ascolto, alla solidarietà e alla comprensione;
- sostenere la persona di minore età che denuncia all'interno dell'ambiente sportivo e difenderlo da eventuali forme di ritorsione da parte dell'ambiente;
- relazionare e informare l'organismo sportivo di appartenenza;
- suggerire e sollecitare possibili e tempestivi interventi.

Come formulare la segnalazione.

Il modulo di segnalazione è lo strumento migliore per guidare la persona nel processo di raccolta delle informazioni e per riferire qualsiasi tipo di accusa, denuncia in relazione al presunto abuso, assicurando la riservatezza dei dati come sancito dal Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018, recentemente modificato all'art. 9 del Capo IV dal Decreto Legge 139/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali") per la tutela del diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La legge sulla privacy è stata disciplinata al fine di evitare la divulgazione delle informazioni riguardanti la sfera personale e di garantire il diritto del soggetto di controllare le proprie informazioni e i propri dati personali e/o sensibili.

Per permettere alla persona di minore età di effettuare una segnalazione è fondamentale predisporre delle procedure "child friendly", ovvero facilmente accessibili, comprensibili, adatte alle loro esigenze e rispettose dei loro diritti.

In forza di ciò, esclusivamente per i minorenni, possono essere consentite o predisposte forme di raccolta della segnalazione diverse dalla compilazione del modulo (lettere scritte, e-mail, telefonata, colloquio o altra modalità) soprattutto per incoraggiare le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi a segnalare ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso.



3.0 MONITORAGGIO E REVISIONE

La Policy viene aggiornata almeno una volta ogni tre anni dal Referente designato. La società dovrà effettuare ogni anno un'autovalutazione sull'applicazione della Policy per tracciare il processo a garanzia della tutela dei bambini e per identificare aree di miglioramento. Sulla base degli esiti dell'autovalutazione viene quindi preparato uno specifico piano di miglioramento. A scadenza annuale, la persona incaricata redige un Report annuale sulla tutela dei bambini. I contenuti generali del Report annuale includono: - report dei casi inerenti alla tutela dei bambini trattati durante l'ultimo anno; - report sulle attività formative condotte e pianificate, e aggiornamento sui controlli e le valutazioni effettuati, anche in collaborazione con enti esterni; - risultati delle autovalutazioni e piano di miglioramento; - previsioni e analisi delle risorse disponibili per implementare il piano di miglioramento.



APPENDICE 1

Principi e riferimenti normativi

I diritti delle persone di minore età si collocano all'interno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti, oltre che nelle disposizioni nazionali, nei trattati e nelle dichiarazioni internazionali. Il primo strumento nazionale in assoluto che tutela i loro diritti è la **Carta Costituzionale** che li ricorda in alcuni articoli specifici: all'art. 3 sancisce che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."* Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali, ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione.

I principi sopra menzionati trovano espressione e vengono ribaditi in diversi documenti internazionali ed europei. Per cominciare la **Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, la quale sancisce all'art. 19 comma 1: *"Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento"* e all'art. 31 *"Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica"*.

Da ciò si deduce che le persone di minore età sono soggetti di diritto. La condivisione di questo principio non solo spinge alla promozione della loro personalità e della loro partecipazione attiva in ogni situazione in cui si trovano coinvolti, ma anche alla loro protezione da ogni forma di violenza e abuso.

Già nel 1978 la Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport adottata dall'Unesco, all'art. 9.2 insiste sulla necessità che: *"La sicurezza e la gestione del rischio richiedono che tutte le parti interessate cerchino di eliminare dall'educazione fisica, dall'attività fisica e dallo sport le pratiche che limitano o rechino danni a chi vi prende parte, gli spettatori e gli educatori, in particolare nelle fasce più vulnerabili della società, come i bambini, i giovani, gli anziani, le donne, le persone con disabilità, i migranti e le popolazioni indigene. Le pratiche dannose comprendono la discriminazione, il razzismo, l'omofobia, il bullismo, il doping, la manipolazione, la privazione di educazione, l'allenamento eccessivo dei bambini, lo sfruttamento sessuale, la tratta e la violenza"*.

In considerazione delle conseguenze sulla salute mentale, fisica e riproduttiva delle e dei minorenni e sullo sviluppo dell'intera società, *"la violenza sui minori non è un problema esclusivamente sociale e culturale, ma è un problema di salute pubblica"*, così come definita dall'Oms nel 2002. In effetti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, da molto tempo raccomanda a tutti gli Stati di dotarsi di un piano nazionale di prevenzione della violenza e di metodologie, strumenti, linee guida e progettazioni rigorose e scientifiche al fine di poter controllare e confrontare i risultati raggiunti e l'efficacia delle azioni.

Gli abusi e le violenze su persone di minore età, non solo sono un reato particolarmente grave, ma hanno pesanti conseguenze per le vittime. In molti casi le persone di minore età sono vittime di abusi e violenze commesse da persone che conoscono, di cui si fidano e da cui dipendono. Ciò rende tale reato particolarmente difficile da prevenire e identificare.

In tema di violenza, particolare rilievo assumono le **Osservazioni conclusive che il Comitato Onu per i diritti del fanciullo** ha rivolto all'Italia nel 2019.

Un ulteriore documento giuridico di fondamentale importanza è la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge giugno 2013, n. 77, e in vigore dal 1° agosto 2014, la quale contiene norme di contrasto in materia di abusi sessuali su persone di minore età in ambito domestico.



Un passo importante in materia di contrasto agli abusi sessuali sulle persone di minore età è stato compiuto dall'Unione Europea nel 2011 con l'adozione della **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, la quale ha istituito norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale delle e dei minorenni e di materiale pedo-pornografico, e che comprende la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati, nonché l'assistenza e la protezione delle vittime.

L'esigenza di una più forte ed efficace tutela penale dei soggetti minorenni contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si è affermata con la ratifica da parte dell'Italia, attraverso la legge n. 172/2012, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, ossia la cosiddetta **Convenzione di Lanzarote**. Tale Convenzione esorta gli Stati firmatari all'art. 12 commi 1 e 2 ad *"adottare le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le norme sulla riservatezza che il diritto nazionale impone a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per tali professionisti, di segnalare ai servizi di protezione dell'infanzia ogni situazione di un minore che ritengono, per motivi ragionevoli, vittima di sfruttamento o di abusi sessuali"* e all'art. 18 comma 1 ad *"adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: praticare atti sessuali con un minore che, secondo le disposizioni specifiche del diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare atti sessuali; praticare atti sessuali con un minore:– ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce; o – abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul minore, compresi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o – abusando di una situazione di particolare vulnerabilità, segnatamente a causa di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza."*

Successivamente, il legislatore italiano ha recepito, con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima. Per di più, il punto 9 della presente direttiva consolida il principio secondo il quale *"le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute."* Ulteriormente, la Commissione Europea, al fine di prevenire e contrastare la violenza e di rafforzare la protezione delle vittime di reato, ha emanato la **Strategia Europea sui diritti delle vittime 2020-2025**.

L'obiettivo principale di questa strategia è quello di garantire che tutte le vittime di tutti i reati, non importa dove o in quali circostanze il reato abbia avuto luogo, possano vedere rispettati pienamente i loro diritti.

Sempre in materia di protezione delle vittime, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24** viene data attuazione alla **Direttiva 2011/36/UE**, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. La finalità di questo decreto è quello di garantire supporto, sostegno e protezione alle vittime di tratta, tenendo conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali persone di minore età, minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli e figlie minorenni, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Gli stessi principi vengono riportati ed espressamente adottati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, la quale all'art. 10 punto 3 *"esorta gli Stati Parti ad adottare le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione soprattutto ai minorenni vittima di tratta."*

Ulteriori misure in materia di tutela della persona di minore età dagli abusi sessuali sono state adottate ultimamente a livello Europeo. Si rammenta la **Strategia dell'UE per la sicurezza 2020-2025** e la **Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 2020**, le quali considerano la lotta contro gli abusi sessuali su minorenni un fattore primario e forniscono un quadro di riferimento per sviluppare una risposta efficace per contrastare e reprimere tale reato. Esse stabiliscono iniziative per attuare e sviluppare un quadro giuridico adeguato, rafforzare la risposta delle autorità di contrasto e favorire un'azione multidisciplinare coordinata in materia di prevenzione, indagine e assistenza alle vittime.



Nello specifico, la Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori del 2020, al punto 5 comma 2 esorta gli Stati "a svolgere attività di prevenzione presso le organizzazioni che lavorano con i minori (centri sportivi e club, istituti religiosi, servizi sanitari, scuole, doposcuola) per sensibilizzarle e informarle su come prevenire gli abusi, ad esempio fornendo formazione mirata e garantendo che dispongano di procedure adeguate e ricorrano al potere conferito loro dal diritto dell'UE di chiedere informazioni sui casellari giudiziari a livello transfrontaliero tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari".

La protezione dei diritti delle persone di minore età è anche al centro della missione del Consiglio d'Europa che si è adoperato per la loro tutela nei suoi Stati Membri attraverso la "Strategia per i diritti dell'infanzia 2022-2027 *"Diritti dei bambini in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta"*. Il documento pone particolare enfasi sul rafforzamento della lotta contro lo sfruttamento sessuale delle persone di minore età, in particolare attraverso l'attuazione delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla protezione di minorenni nei confronti dello sfruttamento e degli abusi e sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Strategia per i diritti dell'infanzia 2022-2027 mira a sviluppare azioni volte a combattere e rispondere concretamente a tutte le forme di violenza presenti nei luoghi in cui le persone di minore età dovrebbero sentirsi più al sicuro: nella famiglia e nella sua cerchia sociale (anche come vittime dirette o indirette di violenza domestica e di genere), nelle scuole e negli istituti di cura, nei centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, nei centri di detenzione, durante le attività ricreative e sportive, nonché nell'ambiente digitale.

In questo quadro è utile sottolineare che lo sport è uno strumento che non solo consente il benessere fisico della persona, ma ne garantisce il benessere psicologico, emotivo e inclusivo. Tali caratteristiche assumono una valenza fondamentale e pregnante nel periodo della crescita di ciascuna persona, e soprattutto nell'età infantile e adolescenziale. Lo sport consente così di coniugare la cura del proprio fisico e una presa di coscienza del proprio corpo con l'acquisizione del rispetto delle regole, della tolleranza, della socializzazione.

In proposito, sul piano delle recentissime iniziative adottate, sempre, dall'Unione Europea si menziona il **Piano di lavoro per lo sport 2021-2024** che prevede tra i suoi settori prioritari: *"la tutela dell'integrità e dei valori dello sport", all'interno del quale rientrano le questioni decisive della sicurezza, dell'antidoping, del rapporto con l'istruzione degli sportivi, della parità di genere, dei diritti degli atleti, ecc. Nell'ambito del settore sicurezza, il Piano pone l'accento sulla necessità di garantire un ambiente sicuro per consentire una pratica sportiva sana, attraverso l'adozione di misure specifiche, come per esempio la "prevenzione dalle molestie, dagli abusi e dalla violenza, compresa la violenza sessuale e da qualsiasi forma di discriminazione."*

Tra le attuali iniziative adottate in materia di tutela delle persone di minore età si menziona anche la **Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della Strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori (2021/2023(RSP))** che ai punti 13 e 14 invita gli Stati membri *"intensificare le proprie azioni per porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti dei minori, comprese la violenza fisica, sessuale, le lesioni e gli abusi sessuali, ecc."*

Anche le Nazioni Unite nell'**Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, prevede nei suoi obiettivi 16.1 e 16.2 *"la necessità di ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti"*.

L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 26 ottobre 2012, riconosce che *"i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere"* e all'art. 21 sottolinea che: *"E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."*

Il principio relativo alla tutela psicofisica e relazionale del soggetto di minore età viene ribadito specificatamente anche dal **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, entrato in vigore nel 2009**, dove all'art. 165 invita gli Stati firmatari *"a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive"*



e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi."

È inoltre doveroso ricordare il **Piano di Kazan dell'Unesco**, reso operativo nel 2017, che rappresenta un accordo globale importante che unisce le politiche sportive agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Esso nella Policy area 2 della quarta parte esorta gli Stati "a garantire che le politiche generali, che sono anche rilevanti per affrontare i rischi per l'integrità dello sport (ad esempio, politiche anticorruzione, tutela dei minori, ecc.) siano applicabili e attuate nel settore sportivo.

Una particolare attenzione dovrebbe essere posta nei confronti di coloro che sono più esposti a rischio di molestie o abusi, in particolare bambini, donne e ragazze."

In questo quadro di riferimento si ricorda anche il **Libro Bianco sullo Sport** elaborato dalla Commissione Europea nel 2007 che al punto 2.6 invita i firmatari a "rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza nel campo sportivo". A seguito della elaborazione del Libro Bianco, il Consiglio ha adottato un piano di lavoro sullo sport per gli anni 2014 – 2017 tra le cui azioni vi era l'elaborazione di linee guida sull'attività fisica e la realizzazione di una rete europea al fine di promuovere lo sport come fattore benefico per la salute, la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra i servizi atti ad applicare in maniera coercitiva la legge e le organizzazioni sportive al fine di prevenire fenomeni di razzismo e di violenza.

Di notevole importanza è il **Rapporto "Safeguarding Children in Sport: A mapping study**, di Ecorys e Thomas More University" pubblicato dalla Commissione Europea nel 2019, che, nelle conclusioni generali, invita gli Stati membri ad "adottare strumenti giuridici più specificamente legati alla salvaguardia dello sport per bambini; Dichiarazioni, Strategie Nazionali e Piani d'Azione da parte dei Ministri responsabili dello sport o dell'Ufficio centrale dello sport; Codici di condotta che delineano i principi desiderati che le federazioni sportive e gli organi di governo dovrebbero adottare in relazione alla salvaguardia dei bambini nello sport."

Raccomandazioni analoghe vengono introdotte nelle **Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela dei minori nello sport del 2019**, che al punto 12 invitano gli Stati a "cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori."

In Italia negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente in materia di tutela delle persone di minore età da ogni forma di violenza. I comportamenti che integrano gli abusi, che possono essere fisici, psicologici e sessuali, e i maltrattamenti nei confronti di minorenni sono stati, nel tempo, nella normativa sovranazionale e nazionale, sempre più specificati e attenzionati non solo in termini di contenuto e sanzione, ma soprattutto in termini di prevenzione e formazione dei soggetti adulti che tali comportamenti possono prevenire, o comunque individuare precocemente al fine di determinarne l'immediata cessazione a tutela della vittima minorenne.

Nel nostro ordinamento le disposizioni normative del **Codice Penale** contemplano tutte le varie forme di abuso e maltrattamento.

Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*» (c.d. "**Codice Rosso**") la quale oltre ad analizzare alcune delle modifiche normative apportate al codice penale, concentrando l'attenzione sulle nuove fattispecie di reato, mira a garantire e dare un'attuazione immediata alla protezione delle vittime predisponendo una corsia preferenziale.

In effetti, con l'adozione della normativa sono state introdotte nuove fattispecie di reato, tra le quali, in particolare, il reato di revenge porn, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Ha poi aumentato le sanzioni e le aggravanti per i reati già esistenti, quali omicidio, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, violenza sessuale, anche di gruppo e atti sessuali con minorenni. Evidenza, in particolare, la circostanza per cui la presenza della persona di minore età rappresenta sempre un'aggravante.



Di grande rilievo è stata l'approvazione della **legge n. 47 del 2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"**, con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in loro favore. La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore di minorenni, a partire dalle fasi di accoglienza. In particolare l'art. 17 prevede una specifica tutela per le persone minorenne non accompagnate vittime di tratta: *"Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età."*

Sempre in materia di protezione di minorenne stranieri non accompagnati, si rappresenta che è stato modificato il Decreto Legge n. 130 del 2020 *"Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale"*, chiamato comunemente *"Decreto Sicurezza"*. In materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. La soluzione accolta, individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza alle persone di minore età.

Degno di nota è la **legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo"** che prevede una serie di misure volte a prevenire il fenomeno, in particolare all'art. 3 sancisce *"l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tavolo tecnico, di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea."*

Al fine di contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle persone di minore età, apprezzabile è stata l'adozione del **Decreto Legislativo n. 39 del 2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE** relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GA, il cui art. 2 ha stabilito che *"Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."* Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00." Per quanto tale disposizione sia stata notevole, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 39/2014, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa nella quale, in sintesi, afferma che *"Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro."*

I testi normativi sopra citati sanciscono l'importanza del diritto della persona minorenne a una crescita sana sia fisica sia emotiva anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive, che svolte in contesti comunitari e organizzati non possono che far assurgere gli stessi ad agenzie educative, con l'assunzione di specifiche responsabilità e doveri nei confronti dei soggetti di minore età.

Ma, purtroppo, anche nell'ambito sportivo si è dovuto prendere atto di comportamenti di abuso e maltrattamenti nei confronti di minorenne, la condanna dei quali non può che essere ferrea e univoca e la lotta ai quali non può che avvenire tramite la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, attraverso un impegno effettivo e una formazione specifica degli stessi.



A fronte di tutto ciò, il legislatore ha sentito, maggiormente, l'esigenza di intervenire in materia con l'adozione **della Legge 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"** che all'art. 5 lettera d) prevede *"la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività"*. Tale normativa è stata modificata di recente con **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"**. Per le persone di minore età che praticano attività sportiva, il decreto all'art. 33 stabilisce che: *"verranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi."*

Lo stesso decreto interviene anche in materia di contrasto alla violenza di genere nello sport. Nello specifico l'art. 16 comma 1 del titolo III del suddetto decreto prevede che: *"Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate."*



APPENDICE 2

TERMINI E DEFINIZIONI

BAMBINO/A: l'art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) definisce bambino/a ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

TUTELA DEI BAMBINI/E: è la responsabilità di un'organizzazione di fare in modo che lo staff, le attività e i programmi non danneggino le/i minorenni, ovvero che non espongano i soggetti di minore età al rischio di danni e abusi e che eventuali problematiche dell'organizzazione relative alla sicurezza di bambine/i all'interno delle comunità in cui operano siano segnalate alle autorità competenti.

(Keeping Children Safe, International Child Safeguarding Standards).

ABUSO E MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA: si intendono tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del/della bambino/a, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere (OMS 2002).

ABUSO FISICO

L'abuso fisico nei confronti di un bambino/a è quello che viene provocato (o che potrebbe essere provocato) da un'azione (o da una omissione) compiuta da chi ha nei suoi confronti un ruolo di responsabilità o di potere o di fiducia, come il genitore o figure ad essi equivalenti ed è causa di un danno.

Per maltrattamento fisico s'intende l'uso intenzionale della violenza fisica contro un/una minorenne che provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità, come aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica, alla vita del bambino/a - adolescente. Si include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare. Gran parte della violenza a danno di minori dentro le mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire (WHO, 2006).

Bambine/i molto piccoli portatori di disabilità o che necessitano di cure speciali sono più vulnerabili al rischio di maltrattamento fisico, che si presenta spesso associato a isolamento sociale della famiglia, carenza di reti di sostegno, incuria e violenza psicologica. Non sempre il maltrattamento fisico lascia segni evidenti sul corpo del/della bambino/a e anche quando questi sono presenti, possono non essere facilmente visibili o immediatamente interpretabili in maniera corretta.

ABUSO PSICOLOGICO

L'abuso psicologico è causato dall'incapacità di offrire un ambiente appropriato al sostegno dello sviluppo del/della bambino/a, in cui sia presente una figura di riferimento affettivo, che gli permetta di esprimere appieno e in modo strutturato emozioni e relazioni, commisurate con il suo personale potenziale nel contesto della società in cui il/la bambino/a è inserito. Vi possono essere anche comportamenti nei confronti del/della bambino/a che possono causare, o avere una elevata possibilità di causare, danni al suo sviluppo psicologico, mentale, morale o sociale. Queste azioni ragionevolmente afferiscono alla persona che ha una relazione di responsabilità, fiducia o potere nei suoi confronti. Tali azioni includono: restrizioni della libertà di movimento; comportamenti sminuanti, denigratori, persecutori, minacciosi, spaventosi, discriminatori, ridicolizzanti, o altre forme di atteggiamento verbale ostile o di rifiuto.



Per maltrattamento psicologico, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazione che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive - emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. È una forma molto insidiosa di violenza perché difficilmente rilevabile e può essere associata a altre forme di maltrattamento.

Il maltrattamento psicologico, nel tempo, mina profondamente la struttura di personalità in formazione, il senso di autostima del/della bambino/a e dell'adolescente, le sue competenze sociali e, più in generale, la sua rappresentazione del mondo. Rientra in questa categoria l'abuso e trascuratezza emozionale che implicano atteggiamenti trasversali nella relazione genitori figli (Glaser, 2002).

TRASCURATEZZA (NEGLECT)

La trascuratezza è la mancanza di supporto allo sviluppo del/della bambino/a in tutti gli ambiti: salute, educazione, emozione, crescita, nutrizione, accoglienza e condizioni di vita sicure, in rapporto alle risorse disponibili della famiglia o delle persone responsabili, mancanza che causa o può causare danno allo sviluppo psichico, mentale, spirituale morale o sociale del/della bambino/a. La trascuratezza si ravvisa anche nella mancanza di opportuna supervisione e protezione del bambino dalla violenza per quanto possibile.

ABUSO SESSUALE

L'abuso sessuale è il coinvolgimento del/della bambino/a in attività sessuali che non è in grado di comprendere appieno e per le quali non è in grado di poter esprimere un consenso o non è preparato, stante il suo grado di sviluppo, anche in assenza di leggi che considerino tali comportamenti come vietati. L'abuso sessuale di un bambino/a si sostanzia in una relazione di tipo sessuale tra un/una bambino/a e un adulto o un altro minorenne che per età o sviluppo è in una posizione di responsabilità, fiducia o potere verso il primo.

L'abuso sessuale può includere, pur non essendo limitato ad esso, le seguenti situazioni

- Induzione o coercizione di un/una bambino/a volta a instaurare una attività sessuale contraria alla legge
- Sfruttamento di un/una bambino/a in attività di prostituzione o altre pratiche sessuali contrarie alla legge
- Sfruttamento di un/una bambino/a in attività pornografiche

Per abuso sessuale s'intende "Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un/una minorenne in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori" (Cismai, 2015)

A seconda del rapporto esistente tra il/la bambino/a e l'abusante, l'abuso sessuale può suddividersi in:

- 1. intra-familiare, attuato da membri della famiglia nucleare o allargata;
- 2. peri-familiare, attuato da persone conosciute dal/dalla minorenne, comprese quelle a cui è affidato per ragioni di cura/educazione
- 3. extra-familiare, se l'abusante è una figura estranea all'ambiente familiare e al/alla minorenne



- L'abuso sessuale è raramente un atto violento che lascia segni fisici. La valutazione medica rappresenta solo un aspetto spesso non dirimente di un complesso percorso diagnostico che deve necessariamente essere multidisciplinare. Di fronte al sospetto di abuso sessuale ricordiamo che in ogni caso la valutazione va fatta in modo esteso e complesso, analizzando almeno tre aree: segni fisici, psicologici, sociali oltre a racconti e affermazioni spontanee della presunta vittima. A fronte della frequente specificità sintomatologica sono

particolarmente orientativi i comportamenti sessualizzati inadeguati per l'età dello sviluppo, soprattutto se caratterizzati da compulsività e pervasività.

SFRUTTAMENTO SESSUALE

Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale. È il comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati, finalizzati all'esercizio di:

- 1. pedopornografia: ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un/una minore in attività sessuali specifiche, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi principalmente sessuali;
- 2. prostituzione minorile: il/la minore è costretto a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità;
- 3. turismo sessuale: si definisce "turista sessuale" colui che al fine di praticare sesso con i/le minorenni, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che, non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e incassare così valuta pregiata.

SFRUTTAMENTO

L'utilizzo commerciale o di altro tipo di un/una bambino/a ricorre quando il bambino viene impiegato per attività che portano beneficio ad altri.

Questo include – ma non è esclusivo – il lavoro minorile e la prostituzione minorile.

Queste attività danneggiano lo sviluppo psico - fisico, educativo, spirituale, morale socio – emotivo del/della bambino/a.

VIOLENZA ASSISTITA

Per violenza assistita da minorenni in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minorenni. Si includono le violenze messe in atto a livello intra-minorile e/o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici.

Il/la bambino/a può fare esperienza di tali atti:

- direttamente: quando avvengono nel suo campo percettivo;
- indirettamente: quando ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti" (CISMAI)

La violenza assistita rappresenta un fattore di rischio altamente predittivo per le altre forme di maltrattamento.



ABUSO "ON LINE"

Per abuso "on line" si intende ogni forma di abuso sessuale su minorenni perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate. Le forme di abuso sessuale online nei confronti di minorenni comprendono:

1. abuso sessuale off line documentato con video/immagini e diffuso in rete;
2. adescamento (grooming), si verifica quando l'adulto, con modalità manipolatorie, induce il/la minorenne a instaurare una relazione istigandolo a compiere atti sessuali online e/o a ottenere un incontro sessuale off line;
3. cybersex, in cui l'adulto e il/la minorenne compiono azioni sessuali esclusivamente via web;
4. sexting, nel quale due o più minorenni producono e si scambiano consensualmente messaggi, immagini o video di tipo sessuale che, se diffusi dagli stessi o da altri/e minorenni via internet o cellulari, possono essere utilizzati da adulti abusanti.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Con il termine bullismo si definisce la violenza tra pari, un fenomeno diffuso soprattutto nei contesti scolastici, tra adolescenti che mettono in atto varie forme di prevaricazione per manifestare il proprio desiderio di dominio nei confronti di coetanei più deboli.

Innanzitutto, tutti gli studi sul fenomeno hanno messo in evidenza come, per essere definita tale, la violenza tra pari debba necessariamente essere connotata da tre elementi:

Asimmetria della relazione: deve essere presente uno squilibrio nel rapporto di forza tra il/la ragazzo/a che subisce l'azione violenta e il/la ragazzo/a, o gruppo di ragazzi/e, che agisce bullismo. Il bullismo è, prima ancora che un atto aggressivo, una dinamica relazionale in cui vi è uno squilibrio di potere.

Intenzionalità: il/la ragazzo/a o il gruppo di pari che si trova in una posizione di maggior forza rispetto al/alla compagno/a si avvale della propria superiorità per infliggere un danno al/alla più debole, attraverso atti aggressivi intenzionali di varia natura. Non sempre questa intenzionalità indica la piena consapevolezza emotiva di ciò che si provoca nell'altro: in molti casi, infatti, la mancanza di empatia concorre al verificarsi di episodi di cyberbullismo tra gli adolescenti.

Persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato come una forma di prevaricazione violenta, è più opportuno parlare di bullismo quando questo tipo di relazione persiste nel tempo e, se possibile, risulta essere organizzato, nel senso che l'iniziatore della violenza pianifica l'azione con grande meticolosità.

Va evidenziato, tuttavia, che, con l'evolversi delle nuove tecnologie e con le nuove modalità di comunicazione e relazione apprese dai/dalle ragazzi/e, il fenomeno delle prevaricazioni tra pari sembra aver assunto connotazioni sempre più specifiche. In particolare, l'evolversi delle nuove tecnologie ha messo in luce un fenomeno tutto nuovo di prevaricazione tra pari, già molto diffuso ed estremamente complesso, ossia il **cyberbullismo**. L'utilizzo di metodi e strumenti differenti deriva dalla capacità di utilizzo delle diverse tecnologie di chi commette l'azione di cyberbullismo, nonché dall'opportunità di impunità offerta dall'anonimato: tramite la mancanza di visibilità, il/la ragazzo/a violento pensa di molestare e perseguitare senza poter mai essere scoperto, barricandosi dietro la cosiddetta mask of electronic anonymity.

Il bullismo elettronico presenta sicuramente percorsi di rischio comuni al bullismo tradizionale, ma anche specifiche peculiarità, che ne mettono in evidenza le differenze e le analogie. Alcune caratteristiche della violenza on-line, quali la possibilità di mantenere l'anonimato, l'immediatezza nell'attuazione della prevaricazione, la raggiungibilità della vittima, l'assenza di una specifica temporalità tra l'azione di bullismo e la ricezione da parte della vittima, la possibilità di diffusione dell'atto di bullismo, costituiscono elementi di diversità rispetto alla prevaricazione nella quotidianità in presenza. A loro volta, questi elementi spiegano la pervasività di tali comportamenti e concorrono ad avere un



impatto particolarmente negativo sulla tenuta emotiva del singolo che si ritrova a sentirsi impotente, impossibilitato a fermare le aggressioni e consapevole del fatto che la violenza potrà essere condivisa con moltissime persone.

Tra le principali manifestazioni di forme di violenza tra pari emergono:

Bullismo e intimidazione: comportamenti come schernire, perseguitare, ridicolizzare e umiliare, che rischiano di ledere la dignità di un/una bambino/a e/o farlo sentire intimidito o umiliato, e/o creano un ambiente ostile e spiacevole. Comprende anche esperienze di bullismo basate sul pregiudizio, quali razzismo e altre forme di discriminazione.

Abuso fisico: picchiare, stratonare, mordere, tirare i capelli oppure causare altri danni a livello fisico.

Bullismo e molestie online/cyberbullismo: usare telefoni, messaggi, e-mail, chat o social network per molestare, denigrare, minacciare, intimidire, schernire e ridicolizzare qualcuno. Fra le principali forme di cyberbullismo rientrano:

- **Cyberbashing o Happy Slapping:** ha inizio nella vita reale, la vittima viene aggredita o molestata mentre altri riprendono la scena con lo smartphone, per proseguire su Internet, dove una volta che questi video vengono postati, chiunque è libero di condividerli, commentarli o aggiungere una reazione (es. like).
- **Exclusion:** escludere intenzionalmente un/una coetaneo/a da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un videogame o da altri ambienti virtuali o isolarlo nel mondo reale con la finalità di infliggere sofferenza.
- **Hate Speech:** l'utilizzo di un linguaggio violento, con contenuti a sfondo razzista o di incitamento all'odio sia off line sia sulle piattaforme digitali.
- **Sexting:** unione tra le parole sexual e texting, indica l'invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusione su app di messaggistica e/o social network.

Molestie sessuali: possono essere definite come comportamenti indesiderati di natura sessuale. Includono commenti di natura sessuale, ad es. commenti volgari, storielle, osservazioni, riferimenti o "battute" a sfondo sessuale, che magari si soffermano sull'abbigliamento e sull'aspetto fisico, oppure provocazioni. Rientrano in questa categoria anche eventuali azioni che possono suscitare in bambini/e e ragazzi/e sentimenti di intimidazione o umiliazione e/o che possono creare un ambiente ostile, offensivo o sessualizzato.

Abuso sessuale: comportamento dannoso a livello sessuale che può comprendere, ad es. aggressione sessuale/stupro, sollecitazioni o contatto fisico di natura sessuale inopportuni o indesiderati, forme di coercizione sessuale, insulti sessisti e uso di un linguaggio sessuale inappropriato.

I luoghi virtuali più vissuti dai/dalle minorenni sono: le live chat e la messaggistica, i social networks, le piattaforme musicali e di video sharing, nonché i videogame online. La percezione erronea di social e chat come luoghi privati porta i/le ragazzi/e ad inviare foto o video con contenuti a sfondo sessuale con leggerezza e senza riflettere sulle conseguenze che tale azione comporta. Il pericolo del sexting è il non controllo della propria immagine e della sua diffusione e la perdita della propria intimità a fronte di un'esposizione mediatica: il materiale che doveva rimanere privato comincia invece a circolare e diventa oggetto pubblico. Si configura, così, una dinamica fin troppo nota: uno dei due ragazzi coinvolti può tradire la fiducia dell'altro e la cassa di risonanza fornita da Internet crea un pubblico che alimenta la "vittimizzazione" di colui o colei le cui immagini sono state rese pubbliche senza il proprio consenso.

Il bullismo come tale non è un'ipotesi di reato prevista nel nostro ordinamento penale ma i reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento (esempi: reato di minaccia, estorsione, violenza aggravata, etc.)

REATI PREVISTI DAL CODICE ROSSO

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere") denominata "Codice Rosso". Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. Nel Codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:



- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. Revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici;
- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;
- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.



CODICE DI CONDOTTA ATLETE/ATLETI

La Società Sportiva in cui pratichi la tua attività sportiva ha deciso di aderire al Codice Etico e di Condotta del Progetto BEST e al documento di Policy che sono stati realizzati per tutte le atlete e gli atleti che non hanno ancora compiuto 18 anni.

Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono importanti per noi. Ci siamo impegnati a costruire questi documenti perché vogliamo che tutti, quando praticano uno sport, si divertano e stiano bene.

Per costruire un ambiente sicuro per praticare sport abbiamo bisogno anche del Tuo prezioso contributo.

Se sei una bambina o un bambino, una ragazza o un ragazzo che pratica sport è importante che tu conosca alcune cose che ti potranno aiutare a stare bene con te stessa/o e con gli altri (compagni, genitori, allenatori/istruttori, ecc.).

Intanto, ricorda che:

- hai dei diritti e dei doveri;
- puoi esprimere le tue idee, le tue paure, le tue preoccupazioni e le tue difficoltà perché ci sarà sempre qualcuno che può ascoltarti, anche se in alcuni momenti ti senti particolarmente solo e ti sembra che non ci sia nessuno che può aiutarti;
- sei sempre una persona importante e di valore, qualsiasi siano i risultati sportivi;
- divertiti a svolgere l'attività sportiva, anche quando ti richiede impegno e fatica per migliorare le tue capacità.

Adesso ti presentiamo alcuni principi e comportamenti che devi conoscere per stare bene con te stesso e con gli altri quando pratichi sport e che possono esserti utili anche nella vita:

- rispetta le decisioni dei tuoi educatori/allenatori/istruttori;
- rispetta le tue compagne e i tuoi compagni. Usa sempre un linguaggio rispettoso e non violento, offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;
- rispetta e aiuta i tuoi compagni affinché la partecipazione alle attività sia piacevole e condivisa;
- rispetta i materiali, le strutture sportive e dove vieni ospitato/a per le varie attività;
- rispetta gli orari, l'organizzazione e tutte le regole definite per l'attività;
- non fare uso di sostanze psicoattive che creino dipendenze (alcol, fumo, droghe);
- non praticare il gioco d'azzardo, scommesse e simili;
- affronta con dedizione e serietà gli impegni richiesti (allenamenti, gare, trasferte ecc...)
- non allontanarti dal Centro sportivo a fine allenamento in attesa dei genitori o persone delegate al ritiro;
- non allontanarti dai centri sportivi senza l'autorizzazione degli educatori/allenatori/istruttori;
- non sono tollerati atti di prepotenza e/o bullismo e atteggiamenti discriminatori;
- se hai paura o ti senti a disagio, puoi raccontare i tuoi problemi a un adulto di cui ti fidi;
- nella vita e nello sport tutti (bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e adulti) devono rispettare le regole. Se un adulto o un compagno, quando pratichi sport, non rispetta una regola, parlane con i tuoi genitori o con un altro adulto di cui ti fidi;
- rispetta i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante alle attività/eventi, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio offensivo e provocatorio. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento;
- rispetta gli altri e rispetta te stesso, se c'è qualche situazione durante gli allenamenti o le competizioni che ti crea disagio o difficoltà, se non ti diverti, se qualcuno ti dà fastidio nel cercare un contatto fisico, o insiste per averlo, arrecandoti imbarazzo, ansia, disagio, paura, sofferenza parlane subito con i tuoi genitori o con un adulto di cui ti fidi;
- obbligo di spegnere i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) all'ingresso del Centro Sportivo-Ingresso Atleti;
- rispetta la tua privacy e quella degli altri, obbligo di non utilizzare i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi, non pubblicare sui social network (Instagram, Tik Tok) o non diffondere su whatsapp contenuti come foto, video e messaggi all'insaputa delle tue compagne e dei tuoi compagni o senza il loro permesso;
- se qualcuno (una compagna, un compagno o un adulto) ti sta facendo foto o video in una situazione d'intimità (es. gli spogliatoi), rivolgiti subito ai tuoi genitori o ad un adulto di cui ti fidi.



CODICE DI CONDOTTA GENITORI/TUTORI/ACCOMPAGNATORI

Il Codice Etico e di Condotta BEST chiede a tutte e tutti (genitori/tutori/accompagnatori) un impegno costante nel rispettare principi e attuare comportamenti che mirano a tutelare il benessere fisico e psicologico di tutti i soggetti di minore età che praticano sport.

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui le/i giovani atlete e atleti possano praticare attività sportiva e divertirsi in totale sicurezza.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- Collaborare sempre con lo staff della società sportiva per il raggiungimento di un sano sviluppo delle persone minorenni di cui si ha la responsabilità, nel rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi;
- Rispettare e far rispettare alle atlete e agli atleti minorenni di cui si ha la responsabilità, il principio di legalità, le leggi e il fair play;
- Promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo, e non violento in tutti i contesti, compresi quelli virtuali e un conseguente comportamento, reale e virtuale;
- Contribuire a far vivere alle atlete e agli atleti minorenni di cui si ha la responsabilità, una sana esperienza sportiva, ludica ed educante, evitando per esempio, di proiettare inconsapevolmente su di loro aspettative, desideri o frustrazioni;
- Apprezzare gli sforzi e le prestazioni, non i risultati;
- Rispettare ed educare i minorenni di cui si ha la responsabilità al rispetto degli adulti che nell'ambito dell'attività sportiva partecipano alla sua crescita personale, oltre che sportiva, e al rispetto delle compagne e compagni;
- Non interferire nelle scelte degli educatori/allenatori/istruttori e non criticarle;
- Educare al rispetto degli orari e degli impegni assunti;
- Supportare le persone minorenni di cui hanno la responsabilità nella ricerca dell'equilibrio tra studio e sport insegnando loro a trovare soddisfazione nello sport a prescindere dai risultati ottenuti;
- Rispettare e far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica delle atlete e degli atleti minorenni, supportando l'organizzazione a creare un ambiente sicuro, stimolante ed inclusivo;
- Segnalare a chi di competenza ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso di cui si viene a conoscenza;
- Rispettare e far rispettare la privacy delle atlete e degli atleti minorenni;
- Obbligare i minorenni di cui si ha la responsabilità a spegnere i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) all'Ingresso del Centro Sportivo-Ingresso Atleti;
- informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minorenni.



CODICE DI CONDOTTA STAFF

Il Codice Etico e di Condotta BEST chiede a tutte e tutti (dirigenti, allenatori, istruttrici, istruttori, operatrici, operatori e membri dello staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica) un impegno costante nel rispettare principi e attuare comportamenti che mirano a tutelare il benessere fisico e psicologico di tutti i soggetti di minore età che praticano sport.

Sottoscrivendo questo documento ti impegni a rispettare i principi e i comportamenti di seguito indicati. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minorenni.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le atlete e gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori il Centro sportivo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi e/o violenti nei confronti delle atlete, degli atleti, genitori, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- non tollerare o partecipare a comportamenti dei minorenni che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- valorizzare le capacità e le competenze delle giovani atlete e atleti a prescindere dai risultati, dando la possibilità a ciascuno/a di partecipare alle attività sportive ed agonistiche in relazione alle proprie capacità e al livello di preparazione, promuovendo la cultura dell'impegno e del divertimento;
- non umiliare o sminuire le atlete e gli atleti o i loro sforzi durante le attività, non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minorenne, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo. L'obiettivo deve essere trasmettere fiducia, entusiasmo, incoraggiamento, motivazione, nuovi apprendimenti;
- educare le/i giovani atleti al rispetto, all'impegno e alla collaborazione, aiutandoli ad apprendere le regole di vita comune (rispetto reciproco, non toccare le cose degli altri, rispettare lo spazio altrui, non mettersi le mani addosso, salutare gli adulti, i compagni, gli avversari ecc...);
- rispettare la Policy di prevenzione e tutela dei minorenni agendo sempre nel migliore interesse del minorenne;
- partecipare costantemente alla formazione sul tema della prevenzione e tutela dei minorenni;
- garantire il benessere fisico e psicologico dell'atleta minorenne, assicurare protezione e cure necessarie durante l'attività sportiva, astenendosi da comportamenti che potrebbero ledere la sua dignità e la sua sfera personale e privata;
- vigilare e monitorare il comportamento e le relazioni tra le giovani atlete e i giovani atleti all'interno del Centro sportivo ma anche all'esterno (pulmini, spogliatoi, camere d'albergo ecc...);
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo tra le/i giovani atleti, condannando sempre il comportamento e non la persona e rendendo consapevole il bullo della negatività della condotta e chiedendo di trovare comportamenti alternativi;
- minimizzare l'insuccesso, non esasperare la competitività, rivolgere a ciascuno gesti di attenzione, rinforzare l'autostima (incoraggiamenti, entusiasmo e passione);
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutte le atlete e gli atleti;
- segnalare a chi di competenza, qualora un'atleta riveli un caso di maltrattamento, violenza e/o abuso o riporti elementi che facciano sospettare che lo stesso o altri soggetti minorenni stiano vivendo una situazione pregiudizievole, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minorenni;
- non avere atteggiamenti nei confronti delle atlete e degli atleti minorenni che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;



- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con atlete e atleti minorenni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minorenni a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- evitare situazioni potenzialmente equivocate, come: trovarsi da soli con un bambino/a o ragazzo/o in un luogo chiuso (spogliatoio, camera, corridoi ecc...)
- porre la massima attenzione nel supporto ai più piccoli per la gestione di situazioni quotidiane (sistemazione dell'abbigliamento e indumenti intimi, cura dell'igiene personale ecc...);
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
- lavorare insieme agli altri membri dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta minorenne;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- collaborare sempre con i genitori/tutori per il sano sviluppo e la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti nel rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi;
- accertarsi sempre che le atlete e gli atleti minorenni siano adeguatamente sorvegliati e che le attività e le gare in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere delle atlete e degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo;
- organizzare il lavoro, le gare/competizioni, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- evitare di fare per i minorenni attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in ambiente supervisionato;
- evitare di passare del tempo da soli con atlete e atleti minorenni lontano da altri soggetti;
- non lasciare che le atlete e gli atleti minorenni rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minorenni non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minorenne;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minorenni nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- obbligare gli atleti a spegnere i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) all'ingresso del Centro Sportivo-Ingresso Atleti;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo o digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

NOME E COGNOME MASSIMO LOCATELLI

LUOGO E DATA BOGNO 23/07/2016

FIRMA 